



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 71 Del 04-07-2012

OGGETTO:	RIASSUNZIONE	GIUDIZIO	SAULLE	ANNA	C/COMUNE:
	DETERMINAZIONI.				

L'anno **duemiladodici**, il giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore **13:45** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	A
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO (SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 05-04-012
Dott.ssa Campanella Maria Anna

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che la sig.ra Saulle Anna, a cura del suo procuratore in giudizio, Avv. Anna Gramegna ha riassunto, dinanzi al Tribunale di Bari – sez. distaccata di Rutigliano, l'atto di citazione, notificato al Comune di Sannicandro, in data 6-10-2011, con il quale mirava ad ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito dell'incidente in cui era incorsa, mentre a bordo della sua bicicletta,

percorreva la via Ponticello nel tratto prospiciente il dissuasore di transito, facendola rovinare a terra, quantificati in €. 13.500,00 circa, oltre agli interessi legali e spese di giustizia;

Rammentato che:

- con delibera n. 4/2012 la Giunta si era espressa per la costituzione in giudizio per contrastare le avverse pretese, in primo luogo per l'eccessiva onerosità della domanda, in secondo luogo per la carenza di legittimazione passiva dell'Ente, dovendosi imputare la circostanza lamentata, ove confermata, al cattivo funzionamento del suddetto apparecchio, sicchè aveva conferito specifico incarico all'avv. Vito Cutrone;
- che questi, all'udienza di prima convocazione, accertava che la causa non era stata iscritta a ruolo;
- che a seguito di comunicazione prot. n. 882 del 24-01-2012 si conveniva sull'inopportunità di una iscrizione a cura dell'Ente, non risultando interessato alla controversia;
- che pertanto l'atto di citazione decadeva;

Ritenuto quindi opportuno, per le motivazioni esposte nella delibera G.M. n. 4/2012, che qui vengono integralmente richiamate, costituirsi anche nel presente giudizio, confermando il mandato già conferito all'avv. Vito Cutrone;

Preso atto dei pareri, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1. Di prendere atto dell'intervenuta notifica dell'atto di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – sezione distaccata di Rutigliano, da parte della sig.ra Saulle Anna.
2. Di confermare la volontà, già espressa nel precedente atto n. 4 del 19/01/2012, di costituirsi nel giudizio de quo, per contrastare le avverse pretese della sig.ra Saulle Anna, con gli uffici dell'avv. Vito Cutrone, con studio in Sannicandro alla Via Torino, 16, autorizzando il Sindaco al conferimento dello specifico incarico.
3. Di dare atto che, a seguito della abolizione della Tariffa Professionale, in mancanza di una nuova disciplina chiara della materia e, comunque, nelle more di una regolamentazione generale interna sugli affidamenti degli incarichi legali, il relativo compenso viene determinato nel rispetto dell'art. 2233 del C.C. che, a tal proposito prescrive che lo stesso sia adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione, con specifico indirizzo, al Responsabile del Servizio Contenzioso, di continuare a far riferimento ai valori ed ai criteri sinora in uso presso l'Ente, in esecuzione della Legge 248/2006 e che qui, per brevità, si riportano:
 - il compenso spettante al professionista sarà determinato con riferimento ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, come segue:
 - in caso di esito favorevole per l'ente, con condanna di controparte alle spese, nella misura liquidata in giudizio;
 - in caso di esito favorevole, ma con compensazione delle spese di lite, ridotto nella misura del 20% ;
 - in caso di soccombenza parziale, abbandono e/o estinzione del giudizio, ridotto nella misura del 30%;

- in caso di soccombenza completa, ridotto nella misura del 50 %;
- 4. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale.
- 5. Di dare atto, infine, che fermo restando i criteri suesposti, il compenso massimo riconoscibile al professionista, non potrà superare l'importo di €. 1.000,00, disponibile , sul cap. 510 del Bilancio corrente, epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni", (giusto Imp. Pr. n. 17/2012).
- 6. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 3,4 e 5.
- 7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE

DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

